



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 giugno 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(321) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AMAURI DE OLIVEIRA (calciatore tesserato per la Soc. FC Juventus SpA) (nota n. 7785/1178pf09-10/SP/blp del 13.5.2010).**

Con atto del 13.5.2010, la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione il Sig. De Oliveira Amauri per sentirlo rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 15 del CGS vigente, per il mancato pagamento all'agente Mariano Grimaldi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 20.11.2009 e, segnatamente, dell'importo dovuto per gli oneri di lite.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta il calciatore ha eccepito la infondatezza del deferimento: a) per inapplicabilità della previsione di cui all'art. 8, comma 15, CGS, in quanto dovute a soggetto non tesserato, estraneo all'ordinamento federale, le spese di lite liquidate dal Collegio arbitrale; b) per intervenuta correzione, ad istanza del 3.12.2009 della stessa controparte del procedimento arbitrale *de quo*, con ordinanza collegiale del 19.1.2010 comunicata il 20.1.2010, del lodo arbitrale del 20.11.09 fonte dell'obbligo asseritamente disatteso.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

E' altresì comparso il difensore del deferito, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha insistito per il proscioglimento .

Il deferimento non è fondato.

Dalla copia della ordinanza collegiale della Camera Arbitrale, come versata in atti dalla Procura, risulta che il Lodo del 20.11.09 è stato oggetto di correzione ad istanza del rag. Mariano Grimaldi, per errori materiali contenuti nel dispositivo del lodo in ordine all'obbligato (erroneamente indicato nella persona di Alessandro Potenza) ed alla cifra da questi dovuta (erroneamente indicata in € 346.699,50 oltre IVA in luogo di quella di € 346.650,00 oltre IVA).

Dalla documentazione tempestivamente versata in atti dall'incolpato, poi, risulta che detta ordinanza, datata 19.1.2010, gli è stata comunicata il 20.1.2010.

Emerge, in altri termini, che il dispositivo del lodo, senza la successiva correzione, avrebbe comportato problemi di esigibilità per lo stesso avente diritto, tanto da indurlo, pendente il termine per l'adempimento spontaneo, ad instare per la sua correzione.

Di contro, non può sottacersi come il Sig. De Oliveira Amauri, pur nelle more del procedimento di correzione, abbia comunque provveduto al pagamento della sorte capitale il 23.12.09, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo originario.

Sta di fatto, poi, a lodo corretto comunicato il 20.1.2010, così sostituito al lodo iniziale, che il deferito ha provveduto anche al pagamento della quota relativa agli oneri di lite il 5.02.2010, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla seconda comunicazione.

Per quanto detto, alla luce degli errori contenuti nel dispositivo del lodo originario in ordine al soggetto obbligato ed alla somma da questi dovuta, idonei a determinare incertezza e confusione su due elementi fondamentali dello stesso, è dalla comunicazione della ordinanza collegiale di correzione che occorre fare riferimento per il computo dei trenta giorni previsti per l'adempimento spontaneo del lodo in ogni sua parte.

La natura assorbente del rilievo, comportante il proscioglimento dell'incolpato, rende superfluo l'esame di ogni altra circostanza.

P.Q.M.

Proscioglie De Oliveira Amauri dai fatti ascritti.

**(318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EZIO CAPUANO (detto Eziolino) (allenatore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 7048/737pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010).**

Con atto del 23.4.2010 la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione il Sig. Ezio Capuano, allenatore del Potenza Sport Club Srl ed il Potenza Sport Club Srl per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 5, commi 4 e 5, il primo; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, per le violazioni ascritte al proprio tesserato, la seconda.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Ezio Capuano e la Società Potenza Sport Club, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Ezio Capuano e la Società Potenza Sport Club Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Ezio Capuano, sanzioni dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) e dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 3 (tre) e € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Potenza Sport Club, la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per il Sig. Ezio Capuano;
- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Potenza Sport Club Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATEUS FLORES BORDIN (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Miracolo Piceno) (nota n. 7111/1244pf09-10/AM/ma del 26.4.2010).**

la Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'applicazione al medesimo della sanzione di anni 2 (due) di squalifica, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso il deposito da parte dell'accusa della dichiarazione sottoscritta dal Sig. Bordin con la quale egli afferma di “*non essere mai stato tesserato per nessuna Società straniera*”, della richiesta di informazioni sulla suddetta circostanza indirizzata dalla F.I.G.C. alla consorella brasiliana, della risposta di quest'ultima attestante che il deferito in passato era stato tesserato per la Società Sercesa.

Rilasciando la mendace dichiarazione sopra menzionata il Sig. Bordin ha violato il combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 10, comma 2 del C.G.S. poiché non ha rispettato le modalità di tesseramento previste dall'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F. agendo in maniera palesemente dolosa, comportamento che, in base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del C.G.S., costituisce illecito disciplinare.

Nessuna giustificazione della sua condotta è stata invocata dal deferito, che ha preferito rimanere del tutto inerte di fronte all'addebito a lui mosso.

Lo stesso deve essere quindi sanzionato nella sua posizione di calciatore che egli rivestiva al momento della commissione dell'illecito, e ciò a prescindere dall'esito della richiesta di tesseramento.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Bordin Flores Mateus la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).

**(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISA GIORDANO, NICOLE LOMBARDI, ELENA ROCCA, GIULIA BENDINI, GIULIA CESARI, ELENA CHIARINI, REBECCA PIFFERI (calciatrici tesserate per la Soc. Imolese Femminile ACFD), FEDERICA MALAVOLTI (calciatrice attualmente svincolata) E DELLA SOCIETA' IMOLESE FEMMINILE ACFD (nota n. 5507/652pf09-10/AA/ac del 5.3.2010).**

la Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il deferimento ed esaminati gli atti in via pregiudiziale ha preso in esame una questione rilevabile dal deferimento, comunque eccepita dal Presidente della Società incolpata, e relativa alla competenza del giudice adito.

Si assume in tale atto che alcune giocatrici sarebbero state schierate dalla Imolese Femminile ACFD in partite disputate nell'ambito del campionato provinciale della categoria giovanissime nonostante le stesse non fossero tesserate ovvero risultassero in posizione irregolare di tesseramento.

Orbene, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del CGS questa Commissione *“è Giudice di primo grado... per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ...”* mentre *“le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado... per i campionati e le competizioni di livello territoriale”*.

Si è quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell'ambito del quale l'illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cioè l'iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale.

Nella fattispecie in esame, che ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, non può invece trovare applicazione la previsione di cui all'art. 32, comma 8, con riferimento al 1° comma dell'art. 41, del medesimo CGS poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza di questa Commissione prevale su quella delle Territoriali.

Il Collegio deve pertanto dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti alla Procura Federale perché adottati i provvedimenti del caso.

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.